Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76°   ROMA - Giovedì, 17 gennaio 1935 - ANNO XIII   Numero 14

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 14 DEL 17 GENNAIO 1935-XIII:

REGIO DECRETO 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132.
Regolamento per l'applicazione della legge 8 luglio 1929, n. 1337, sull'ordinamento della Milizia portuaria.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1934-XIII, n. 2128.
Divise degli avvocati e dei procuratori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'articolo 84 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli avvocati ed i procuratori fanno uso della divisa con toga nelle udienze ed adunanze della Corte di cassazione, delle Corti d'appello, dei Tribunali, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale supremo militare, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, della Commissione centrale per le imposte dirette, della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, nonchè nelle adunanze che siano tenute per giudizi disciplinari dai Direttori del Sindacato nazionale e dei Sindacati fascisti della categoria e dai Comitati preveduti negli articoli 14 e 33 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Le fogge della divisa con toga sono quelle stabilite nell'articolo 2 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 3, osservate, per gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni prevedute nell'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le modificazioni indicate, per gli avvocati iscritti nell'albo speciale, nello stesso art. 2 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 3.

La violazione delle disposizioni relative all'uso della divisa con toga costituisce infrazione disciplinare.

Art. 2.

Il tocco da usarsi nelle cerimonie ufficiali e nelle adunanze della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori è fregiato:

a) per il presidente della Commissione centrale e per il vice-presidente rispettivamente di tre e di due galloni di oro con un cordoncino di oro misto a seta nera nella proporzione di due terzi ad un terzo, posto nel mezzo di ciascun gallone; per i membri, di un gallone di oro e di due cordoncini di oro misto a seta nera nella medesima proporzione, sovrapposto al gallone;

b) per il segretario del Sindacato nazionale e per il commissario che lo sostituisca, di due galloni di oro misto ad argento in proporzioni eguali, con un cordoncino di oro misto ad argento parimenti in proporzioni eguali, posto nel mezzo di ciascun gallone; per i membri del Direttorio del Sindacato nazionale di un gallone e di un cordoncino di oro misto ad argento in proporzioni uguali, soprapposto al gallone; per i segretari dei Sindacati di categoria e per i commissari che li sostituiscano di un gallone di oro misto ad argento in parti eguali; per i membri dei Direttori di un cordoncino di oro misto ad argento nelle stesse proporzioni.

I fregi stabiliti per il tocco dei membri dei Direttori del Sindacato nazionale e per quello dei membri dei Direttori dei Sindacati di categoria sono usati anche per i tocchi, rispettivamente, dei membri dei Comitati di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dei membri dei Comitati preveduti nell'art. 14 dello stesso Regio decreto-legge.

I galloni di cui al presente articolo sono dell'altezza di millimetri venti ed i cordoncini del diametro di millimetri quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 luglio 1934-XII, n. 2129.
Abolizione dell'uso della divisa per il personale della magistratura militare nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia;
Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, che approva l'ordinamento della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto del 23 dicembre 1929, n. 2377, che approva l'ordinamento giudiziario militare delle Colonie;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, la marina, l'aeronautica, la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 21 del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2377, è soppresso e sostituito col seguente:

« I magistrati militari e ordinari e il personale delle Cancellerie giudiziarie militari e ordinarie che partecipano alle

udienze dei Tribunali militari coloniali indossano la toga e il tocco, coi distintivi stabiliti per gli istituti cui appartengono; in ogni altra circostanza indossano l'abito a spada o l'abito civile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2130.
Trasformazione della Regia scuola industriale femminile di Firenze in Regia scuola artistico industriale femminile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 1075, che classifica di 2° grado la Regia scuola industriale femminile di Firenze;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, sopra ricordato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dall'anno scolastico 1930-31, la Regia scuola industriale femminile di Firenze è trasformata in Regia scuola artistico industriale femminile.

Art. 2.

Essa comprende:

1° una sezione per arti e industrie femminili che si divide in:

a) corso inferiore della durata di tre anni;

b) corso superiore o di tirocinio artistico industriale, pure della durata di tre anni, per la preparazione delle maestranze per le industrie femminili;

2° un corso di studi commerciali, della durata di due anni, per la preparazione alla direzione artistico amministrativa dei laboratori di industrie femminili;

3° un corso di magistero per l'abilitazione all'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili, della durata di due anni.

Art. 3.

Le esercitazioni pratiche costituiscono parte essenziale degli insegnamenti che si impartiscono nella scuola e si compiono negli appositi laboratori.

Art. 4.

Nel corso inferiore della Sezione per arti e industrie femminili si insegnano: cultura generale (italiano, storia e geografia e cultura fascista), matematica, elementi di scienze e merceologia, lingua straniera, disegno applicato alle industrie femminili, esercitazioni di lavoro (cucito, ricamo, sartoria, rammendo, materie affini) economia domestica.

Nel corso superiore o di tirocinio artistico industriale si insegnano: cultura generale (italiano, storia e geografia e cultura fascista), matematica e contabilità, merceologia, lingua straniera, storia dell'arte, economia domestica, disegno applicato alle industrie femminili.

Le alunne si specializzano inoltre in uno dei seguenti laboratori della Scuola: per la biancheria e l'abbigliamento, per il ricamo, per il rammendo e restauro di trine, tappeti, arazzi, stoffe, ecc., per i fiori artificiali.

Nel corso di studi commerciali si insegnano: cultura generale (italiano, geografia commerciale, storia dell'arte e cultura fascista), ragioneria e pratica commerciale, merceologia e scienze naturali, lingua francese, lingua inglese, stenografia e dattilografia ed esercitazione di lavoro femminile.

Nel corso di magistero per l'abilitazione all'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili si insegnano: cultura generale (italiano, storia e geografia e cultura fascista), pedagogia e didattica del lavoro, merceologia, lingua francese, storia dell'arte, disegno professionale, economia domestica, lavori femminili.

Possono essere istituiti insegnamenti specializzati (obbligatori o facoltativi) di durata anche inferiore a quella dell'anno scolastico, purchè Enti o privati si impegnino a sostenere la relativa maggiore spesa o questa possa essere sostenuta dal bilancio della Scuola.

Tali corsi specializzati devono essere soppressi quando non risultino più rispondenti alle esigenze per le quali furono istituiti o quando vengano meno i corrispondenti contributi degli Enti o dei privati o non possa provvedersi alla relativa spesa sul bilancio della Scuola.

Art. 5.

Il corso inferiore della Sezione per arti ed industrie femminili consta di un corso normale e di due corsi aggiunti.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione, viste le disponibilità finanziarie, di istituire per tale corso una o più classi aggiunte, quando le alunne iscritte superino lo 35 per classe.

Il corso superiore o di tirocinio artistico industriale consta di un solo corso normale, così pure il corso di studi commerciali ed il corso di magistero.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola concorrono:

il Ministero dell'educazione nazionale con L. 365.179;

il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze con L. 25.050.

Nessun maggiore contributo sarà corrisposto dallo Stato.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola le tasse scolastiche, nonchè i contributi straordinari di enti o di privati.

Art. 7.

Il personale titolare stabile della Scuola si compone: della direttrice, di cinque insegnanti, di sei maestre di laboratorio, di una segreteria economa, di una applicata di segreteria, di tre bidelli, come dall'annessa tabella *A*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Il personale di ruolo in servizio all'inizio dell'anno scolastico 1930-31, esonerato dal servizio per soppressione di posti di ruolo, sarà considerato in disponibilità dalla data in cui, per esigenze didattiche avrà cessato dal prestar servizio. La disponibilità cesserà al 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, dopo di che si farà luogo al collocamento a riposo esonerando il personale medesimo dall'obbligo di rimborsare quanto abbia eventualmente percepito a titolo di differenza tra il trattamento di disponibilità e quello di attività.

Art. 8.

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a prestare l'opera loro per il numero di ore richieste dai rispettivi insegnamenti; essi possono inoltre essere incaricati dell'insegnamento di materie affini fino al raggiungimento dell'orario massimo di 24 ore settimanali.

Le maestre di laboratorio e di esercitazioni di economia domestica sono tenute ad un servizio di 8 ore giornaliere.

Art. 9.

Il personale di ruolo è nominato secondo le norme di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Gli insegnanti incaricati sono nominati con decreto Ministeriale quando gli incarichi sono espressamente e singolarmente contemplati nella pianta organica.

Art. 10.

Il personale insegnante consegue il grado successivo a quello iniziale dopo un triennio di esperimento, trascorso il quale viene confermato stabilmente.

Viene assegnato a ciascuno degli altri gradi superiori dopo altrettanti periodi di cinque anni.

Chi consegue la nomina senza concorso è esentato dall'esperimento e dalla permanenza nel grado relativo.

Al personale insegnante incaricato è assegnata la retribuzione annua di L. 385 per ciascuna ora settimanale di lezione.

Al personale incaricato di laboratorio è assegnata la retribuzione annua di L. 9300.

Per gli insegnanti incaricati di dattilografia e di stenografia la retribuzione annua è di L. 220 per ciascuna ora settimanale di lezione.

Le retribuzioni anzidette sono soggette alle riduzioni disposte dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 11.

Si accede alla prima classe del corso inferiore:

a) con la licenza elementare;

b) con esame di ammissione e non meno di 10 anni di età.

Alla prima classe del corso superiore o di tirocinio artistico industriale si accede:

a) con la licenza del corso inferiore della scuola;

b) con la licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale;

c) con la licenza di una scuola media di primo grado, purchè le alunne superino uno speciale esame di integrazione nelle discipline stabilite dal collegio dei professori;

d) con esame di ammissione, purchè l'alunna abbia compiuto i 13 anni di età ed ottenuto la licenza elementare almeno tre anni prima.

Alla prima classe del corso per studi commerciali si accede:

a) con la licenza del corso inferiore della scuola;

b) con la licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale;

c) con la licenza di una scuola media di primo grado, purchè le alunne superino uno speciale esame d'integrazione nelle discipline stabilite dal collegio dei professori;

d) con esame di ammissione, purchè l'alunna abbia compiuto i 13 anni di età ed abbia ottenuto la licenza elementare almeno tre anni prima.

Alla prima classe del corso di magistero per l'abilitazione all'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili si accede:

a) con la licenza del corso di tirocinio;

b) con la licenza dell'Istituto d'arte;

c) col diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

d) col diploma di una scuola media di secondo grado purchè l'alunna superi uno speciale esame d'integrazione per il disegno e il lavoro.

Art. 12.

Le tasse scolastiche sono stabilite dall'unita tabella *B* vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 13.

I locali della scuola, l'illuminazione ed il riscaldamento sono forniti dal comune di Firenze, giusta quanto dispone il decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 1075, che classifica la Regia scuola industriale femminile di 2° grado.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è composto di tre rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, dei quali uno funge da presidente, e da due rappresentanti del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 21. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Regia scuola artistico industriale femminile di Firenze.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE.

1. — 1 Direttrice titolare con l'obbligo dell'insegnamento dell'economia domestica - Gruppo *A*, grado VII.

2-3. — 2 Insegnanti titolari di cultura generale, di cultura fascista e di storia dell'arte - Gruppo *A*, gradi XI-X-IX-VIII.

4. — 1 Insegnante titolare di disegno professionale - Gruppo *A*, gradi XI-X-IX-VIII.
5. — 1 Insegnante titolare di lingua francese - Gruppo *A*, gradi XI-X-IX-VIII.
6. — 1 Insegnante titolare di lingua inglese - Gruppo *A*, gradi XI-X-IX-VIII.
7-8-9-10-11-12. — 6 Maestre titolari di laboratorio - Gruppo *B*, gradi XI-X.
13. — 1 Segretaria economa titolare - Gruppo *B*, grado XI.
14. — 1 Applicata di segreteria titolare - Gruppo *C*, grado XIII.
15. — 1 Insegnante incaricata di lingua francese.
16. — 1 Insegnante incaricata di disegno geometrico e di ornato.
17. — 1 Insegnante incaricata di matematica, scienze ed igiene.
18. — 1 Insegnante incaricata di merceologia.
19. — 1 Insegnante incaricata di pedagogia e didattica del lavoro.
20-21-22 (1). — 3 Bidelli stabili.

(1) Nella prima applicazione del presente decreto potranno conferirsi fino a cinque posti di bidello per collocamento di altrettanti bidelli nominati in ruolo anteriormente a questo decreto; i due posti attribuiti in soprannumero saranno eliminati con le successive eliminazioni dal servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Regia scuola artistico industriale femminile di Firenze.

TASSE SCOLASTICHE.

Sezione per arti e industrie femminili:

Corso inferiore:

Tassa d'immatricolazione	L. 10
Tassa d'iscrizione e di frequenza per ogni anno di corso	» 20
Tassa di diploma	» 15
Rimborso spese di esercitazioni di lavoro	» 20

Corso superiore o di tirocinio:

Esame d'ammissione	L. 40
Tassa d'immatricolazione	» 25
Tassa d'iscrizione e di frequenza per ogni anno di corso	» 50
Tassa di diploma	» 50

Corso di studi commerciali:

Esame d'ammissione	L. 50
Tassa d'immatricolazione	» 60
Tassa d'iscrizione e di frequenza per ogni anno di corso	» 150
Tassa di diploma	» 100

Corso di magistero per l'abilitazione all'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili:

Esame d'ammissione	L. 100
Tassa d'immatricolazione	» 100
Tassa d'iscrizione e di frequenza per ogni anno di corso	L. 150
Tassa di diploma	» 100

N.B. — Possono essere esonerate dal pagamento delle suddette tasse le orfane di guerra, le figlie di caduti per la causa nazionale, le figlie di mutilati o appartenenti a famiglie numerose.
Possono inoltre essere esentate dalle tasse le alunne appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica che abbiano riportato almeno 7/10 di media negli esami finali o nello scrutinio e 9/10 in condotta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2131.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, in Faenza.

N. 2131. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, in Faenza.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1935 - Anno XIII

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 551 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Dundich Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Dundich Giovanni del fu Giovanni e della fu Rucconich, nato a Neresine il 9 novembre 1880, residente a Neresine, via Al Monte n. 168 di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dundich in « Dundini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Matcovich Antonia fu Andrea e fu Domenica Burburan, nata a Neresine l'11 giugno 1883; ed ai figli nati a Neresine: Domenico, il 22 aprile 1909; Maria, il 25 febbraio 1913; Giovanni, l'8 luglio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6,

comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8617)

N. 663 I

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Simone, figlio del fu Agostino e della fu Mattossovich Eufemia, nato a Villa Buratto (Canfanaro) il 20 maggio 1888 e abitante a Villa Baratto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vidulin Eufemia di Simone e di Cerni Maria nata a Villa Cervari il 7 ottobre 1896, ed ai figli nati a Villa Baratto: Agostino, il 10 settembre 1913; Antonio, il 5 luglio 1915; Maria, il 5 ottobre 1928; Caterina, l'11 febbraio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8618)

N. 373 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franinovich Martino, figlio del fu Gregorio e di Zonta Eufemia, nato a Canfanaro il 5 maggio 1895 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Doblanovich Fosca di Giovanni e di Drandich Eufemia, nata a Carmedo di Valle, l'8 ottobre 1898, ed ai figli, nati a Canfanaro: Giovanni, il 27 luglio 1923; Rosina, il 23 febbraio 1928 ed Anna-Amalia, il 14 gennaio 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8640)

N. 374 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franinovich Martino, figlio del fu Andrea e della fu Fosca Ranovich, nato a Canfanaro il 4 gennaio 1846 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petech Rosa fu Giacomo e di Paulinich Maria nata a Canfanaro il 30 agosto 1859, ed alla figlia Maria, nata a Canfanaro, l'11 settembre 1884.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8641)

N. 376 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franinovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Burich Maria, nato a Canfanaro, il 24 giugno 1901 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Debegliuch Maria fu Giovanni e di Ive Caterina, nata a Canfanaro, il 27 agosto 1893, ed al figlio Giuliano, nato a Canfanaro, il 12 agosto 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8642)

N. 375 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franinovich Giuseppe, figlio di Giovanni e di Bosco Caterina, nato a Canfanaro il 18 marzo 1891 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Deltreppo Clementina di Vittorio e fu Fillich Maria, nata a Canfanaro, il 6 novembre 1898, ed ai figli, nati a Canfanaro: Lidia, il 16 agosto 1920 e Giuseppe, il 4 dicembre 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8643)

N. 377 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franinovich Giovanni, figlio del fu Tomaso e della fu Caterina Jurzan, nato a Canfanaro il 27 maggio 1874, e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattias Fosca fu Matteo e di Pecchizza Fosca, nata a Canfanaro, il 25 marzo 1888, ed ai figli, nati a Canfanaro: Eufemia, il 12 ottobre 1914, Anna, il 7 marzo 1920 e Giovanni, il 1° novembre 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8644)

N. 367 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il sognome del sig. Furlanich Domenico, figlio del fu Domenico e di Maria Crisanaz, nato a Sanvincenti il 5 novembre 1869 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lazzarich Domenica fu Simone e di Francesca Marassich, nata a Sanvincenti il 30 giugno 1870; al figlio Antonio, nato a Sanvincenti il 18 settembre 1903; alla nuora Roinich Eufemia di Andrea e di Oliva Paicovich, moglie di Antonio Furlanich, nata a Sanvincenti il 14 marzo 1909; alla nipote Maria-Marcella di Antonio Furlanich e di Roinich Eufemia, nata a Sanvincenti il 24 gennaio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8645)

N. 395 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Furlanich Virginia, figlia del fu Giovanni e di Anna Marsich, nata a Capodistria l'8 maggio 1912 e abitante a Capodistria, Lazzaretto Risano n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle, nate a Capodistria: Maria, il 24 marzo 1916; Aurelia, il 7 dicembre 1918; Giovanna, il 17 luglio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8646)

N. 752 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgjevich (Giurgevich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgjevich (Giurgevich) Alberto, figlio del fu Obrad e di Zar Carolina, nato a Pola il 7 giugno 1896 e abitante a Pola, via Francia n. 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Marincovich Caterina di Francesco e di Francesca Tamburin, nata a Fasana (Pola) il 12 ottobre 1895, ed al figlio Mario, nato a Pola, il 17 marzo 1929 ed al figlio Giovanni della prima defunta moglie Vucerich Emilia, nato a Perei (Pola) l'11 luglio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8663)

N. 725 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Giovanni Grisanich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Giovanni Grisancich del fu Matteo e della fu Goiach Marina nato a Cuberton di Grisignana l'11 agosto 1873, residente a Cuberton di Grisignana, n. 49, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Grisancich in « Grisoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Ulienich Maria fu Giovanni e fu Giugovaz Elena, nata a Cuberton l'11 agosto 1880, ed ai figli, nati a Cuberton: Giovanni, il 13 febbraio 1904; Giovanna, il 10 dicembre 1905; Adalberto, il 10 aprile 1910; Antonio, il 7 maggio 1914; nonchè al fratello Antonio, nato a Cuberton il 4 marzo 1878.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8664)

N. 688 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Glavan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Glavan Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Antonia Matcovich, nato a Neresine il 28 agosto 1891 e abitante a Neresine, via al Monte, 198, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Galvani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ragusin Carmela di Matteo e di Antonia Dedominicis, nata a Neresine il 9 luglio 1895, ed ai figli, nati a Neresine: Lidia, il 22 gennaio 1921; Giovanni, l'8 maggio 1922; Mario, il 23 agosto 1925; Antonio, il 10 giugno 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8665)

N. 634-1. G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Gombac (Combi) Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pirano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gombac Carlo del fu Giovanni e di Zaffred Fanny, nato a Trieste il 30 aprile 1917, residente a Pirano n. 949, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gombac in « Combi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8666)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2079, recante proroga dell'esercizio, da parte della Banca d'Italia, del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale.

(146)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 7 gennaio 1935-XIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2045, riguardante penalità per omissione di dati catastali negli atti di trasferimento di immobili.

(147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico.

Si comunica che il giorno 22 dicembre 1934-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Suni, provincia di Nuoro, sul circuito 3801.

(140)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per traslazione di certificato di rendita consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 104.

È stata chiesta la traslazione del certificato di rendita del consolidato 5 %, n. 189497, di annue L. 1000, intestato a Tubertini Giorgio fu Edoardo, domiciliato a Bologna.

Essendo tale certificato ridotto in frammenti tali che non costituiscono l'intero certificato e non permettono una precisa identificazione del certificato cui essi appartengono, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: Ciarrocca.

(133)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 102.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 5 %, n. 92385, di L. 555 di rendita annua, intestato a Terracini Manfredo fu Moisè o Mosè, minore, sotto la patria potestà della madre De Benedetti Rosa fu Donato, ved. di Terracini Moisè o Mosè, domic. a Milano.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: Ciarrocca.

(135)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di nium valore

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	220728	Banca popolare agricola, sedente in Parma - ipotecata . . . L.	4550 —

Roma, 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(87)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 23426 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Grossutti Alberto fu Antonio, domic. a Bertiolo (Udine) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 23427 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Grossutti Eugenio fu Antonio, domic. a Bertiolo (Udine) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 5708 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Brizzi Giuseppe fu Domenico — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 23985 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Lo Bello Carlo fu Cataldo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 17190 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Bonomi Primo fu Giuseppe, domic. a Corte dei Cortesi con Cignone (Cremona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 264 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Bertini Francesco, Luigi ed Ercole — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 265 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Bertini Francesco, Luigi ed Ercole — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 266 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Bertini Francesco, Luigi ed Ercole — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 11030 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Bertini Francesco, Luigi ed Ercole — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 275 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Ruggeri Trittolemo fu Oreste, domic. a Pesaro — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numero del certificato provvisorio: 103063 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Campana Spirito fu Giuseppe, domic. a La Cassa comune di S. Gillio Torinese — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 92 — Numero del certificato provvisorio: 7482 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Castelletti Carla — Capitale: L 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 98 — Numero del certificato provvisorio: 15051 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Zanacchi Enrico fu Angelo, domic. a Derovere (Cremona) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 99 — Numero del certificato provvisorio: 17202 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Rossi Uberto fu Giuseppe, domic. a Cappella Picenardi — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(83)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 21
dal 1° novembre al 15 novembre 1934 - Anno XIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Agrigento	B	—	1
Agro Pontino	Littoria	B	—	1
Id.	Terracina	B	—	1
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Avellino	Conza Campania	O	—	1
Id.	Savignano	S	—	2
Id.	Calitri	SO	—	3
Id.	Montoro Inferiore	B	—	1
Bari	Sammichele	B	1	—
Belluno	Belluno	B	—	1
Benevento	S. Giorgio La N.	B	—	1
Id.	Faicchio	E	—	1
Id.	Melizzano	B	—	1
Brescia	Castelmella	B	—	1
Brindisi	Mesagne	O	—	1
Campobasso	Montecilfone	B	—	1
Catania	Linguaglossa	B	—	1
Catanzaro	Limbadi	B	2	—
Id.	Nicotera	B	—	2
Id.	Serra S. Bruno	E	—	1
Cosenza	Cosenza	E	—	1
Id.	S. Giovanni in F.	E	—	1
Enna	Nicosia	E	—	1
Frosinone	Alatri	E	—	1
Id.	Castellini	B	—	1
Id.	Ripi	B	—	1
Macerata	Porto Civitanova	B	—	1
Matera	Miglionico	O	3	—
Messina	Barcellona	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	1	—
Palermo	Corleone	O	—	1
Id.	Palermo	B	—	1
Pavia	Castel d'Agogna	B	—	1
Perugia	Montefalco	B	—	1
Id.	Spello	B	—	1
Pola	Canfanaro	B	—	1
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Lagonegro	O	—	1
Id.	S. Fele	CP	—	1
Roma	Minturno	B	1	1
Id.	Montelibretti	B	1	—
Salerno	Fisciano	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	2
Sassari	Nulvi	B	—	1
Terni	Orvieto	O	—	1
Id.	Amelia	O	1	—
Id.	Calvi	O	1	—
Id.	Ferentillo	O	1	—
Id.	Narni	O	5	—
Id.	Otricoli	O	1	—
	Segue: *Carbonchio ematico.*			
Torino	Casella T.	B	—	1
Id.	Settimo T.	B	—	2
Treviso	Cornuda	S	1	—
Venezia	Venezia	B	—	1
Viterbo	Bieda	B	2	—
Id.	Canino	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
			24	52
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Feltre	B	—	1
Benevento	Alife	B	—	1
Brescia	Castelmella	B	—	2
Campobasso	Forlì del Sannio	B	—	2
Modena	Castelfranco	B	1	—
Potenza	Marsico Nuovo	B	2	—
Verona	Badia Calavena	B	—	1
			3	7
	Afta epizootica.			
Alessandria	Rosignano	B	1	—
Aosta	Arvier	B	7	—
Id.	Id.	BO	1	—
Cuneo	Castelmagno	B	1	—
Id.	Demonte	B	1	—
Milano	Pioltello	B	—	1
Milano	Segnate	B	—	1
Pavia	Giussago	B	—	1
			11	3
	Mal rossino dei suini.			
Agro Pontino	Littoria	S	2	—
Arezzo	Foiano	S	—	2
Ascoli	Altidona	S	1	—
Id.	Campofilone	S	2	—
Id.	Folignano	S	1	4
Id.	Monsampaolo	S	1	—
Id.	Porto S. Giorgio	S	—	1
Avellino	Bisaccia	S	—	2
Belluno	Belluno	S	—	3
Id.	Mel	S	—	1
Id.	Trichiana	S	1	—
Bologna	Marzabotto	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	3	—
Id.	Barbiano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	3	—
Id.	Brunico	S	1	—
Id.	Ultimo	S	—	3
Brescia	Mussoline	S	—	1
Campobasso	Campobasso	S	—	5
Id.	Campolieto	S	—	1
Id.	Castropignano	S	—	1
Id.	Ripalimosano	S	—	2
Id.	Torella del Sannio	S	—	1
Id.	Vastogirardi	S	—	2
Id.	Venafro	S	—	3
Catanzaro	Grifalco	S	—	1
Cosenza	Luzzi	S	—	2
Cuneo	Cherasco	S	—	1
Ferrara	Argenta	S	—	1

Segue: Male rossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ferrara	Ferrara	S	—	1
Foggia	Celenza Valfortore	S	—	1
Frosinone	Arce	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Id.	Montespino	S	4	—
Matera	Calciano	S	2	—
Id.	Bomarico	S	—	1
Id.	Stigliano	S	—	1
Id.	Accettura	S	—	1
Modena	Finale	S	1	—
Id.	Modena	S	2	—
Napoli	Comiziano	S	1	—
Id.	Nola	S	1	—
Padova	Este	S	—	1
Id.	Rovolon	S	1	—
Id.	Trolo	S	1	—
Parma	Lenignano	S	1	—
Id.	Noceto	S	8	—
Pola	Canfanaro	S	—	1
Id.	Portale	S	—	2
Potenza	S. Chirico Novo	S	2	—
Id.	Montemilone	S	1	—
Id.	Acerenza	S	1	3
Id.	Brienza	S	—	1
Id.	Potenza	S	—	1
Ravenna	Bagnocavallo	S	2	1
Id.	Cervia	S	—	2
Id.	Conselice	S	5	—
Id.	Lugo	S	2	—
Reggio Emilia	Campegine	S	—	1
Salerno	Regiano	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	1
Id.	Mosciano	S	—	3
Id.	Teramo	S	—	3
Trento	Cembra	S	—	1
Id.	Spor	S	—	1
Id.	Pon	S	—	2
Trieste	Sesana	S	—	2
Udine	Campoformido	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Forgaria	S	—	2
Id.	Latisana	S	—	1
Id.	Martignacco	S	—	3
Id.	Ronchis	S	—	1
Venezia	Caorle	S	—	1
Id.	Grisolera	S	2	—
Id.	Portogruaro	S	2	—
Id.	Venezia	S	8	2
Id.	S. Michele	S	1	1
Vicenza	Caldogno	S	—	2
			64	87

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Asti	S	1	—
Ancona	Numana	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	3	—
Id.	Bueine	S	1	3
Id.	Cortona	S	3	5
Id.	Foiano di C.	S	2	—
Id.	S. Giovanni V.	S	2	3
Id.	Terranova B.	S	3	2
Id.	Montevarchi	S	2	8
Ascoli	Monturano	S	—	1
Bergamo	Romano Lombardo	S	1	1

Segue: Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bologna	Molinella	S	8	1
Id.	Castelmaggiore	S	1	—
Id.	Monteveglio	S	1	—
Id.	S. G. Persiceto	S	1	—
Id.	Borgo Panigale	S	1	—
Id.	Bologna	S	2	—
Catanzaro	Sersale	S	1	—
Foggia	Monte Santangelo	S	—	1
Forlì	Cesena	S	—	1
Id.	Forlì	S	—	1
Id.	Forlimpopoli	S	—	1
Frosinone	Aquino	S	—	3
Id.	Arce	S	—	8
Id.	Cassino	S	—	3
Id.	Castrocielo	S	—	5
Id.	Esperia	S	—	10
Id.	Pontecorvo	S	4	20
Id.	S. Giovanni Incarico	S	1	2
Grosseto	Grosseto	S	—	1
Imperia	Pieve di Tecce	S	—	1
Macerata	Matelica	S	—	2
Id.	Loro Piceno	S	6	—
Mantova	Motteggiana	S	1	—
Id.	Piubega	S	1	1
Id.	Viadana	S	1	1
Matera	S. Mauro Forte	S	—	1
Id.	Migliorino	S	—	1
Modena	Modena	S	—	1
Padova	Abano	S	—	1
Id.	Anguillara	S	—	1
Id.	Campodarsego	S	—	1
Id.	Cervarese	S	1	—
Id.	Curtarolo	S	—	1
Id.	S. Pietro in Gù	S	1	—
Id.	Torreglia	S	1	—
Parma	Fidenza	S	1	—
Id.	Salsomaggiore	S	2	—
Pavia	Voghera	S	—	1
Perugia	Castiglion del Lago	S	1	—
Id.	S. Marziano	S	5	—
Pesaro	Fano	S	—	7
Pistoia	Pistoia	S	—	1
Potenza	Lagonegro	S	—	1
Id.	Napoli	S	—	1
Id.	Petronagano	S	—	1
Ravenna	Conselice	S	2	—
Reggio Emilia	Albinea	S	—	1
Id.	Correggio	S	—	1
Id.	Poviglio	S	2	—
Id.	S. Ilario	S	1	—
Rovigo	Loreo	S	1	—
Id.	Portoviro	S	1	—
Id.	Trecenta	S	—	1
Salerno	Contursi	S	—	1
Id.	Tramonti	S	1	1
Sassari	Bono	S	—	1
Siena	Montepulciano	S	34	1
Id.	Sinalunga	S	11	—
Id.	Torrita di S.	S	7	2
Id.	Cetona	S	—	2
Teramo	Teramo	S	—	3
Trento	Arco	S	—	1
Id.	Bezzecca	S	1	—
Treviso	Godega di S. Urbano	S	—	1
Id.	Casale sul Sile	S	1	1
Id.	Preganziol	S	1	—
Trieste	Sesana	S	—	1

Segue: *Peste e setticemia dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle e pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle e pascoli infetti: Nuovi denunziati
Venezia	Campagna L.	S	2	—
Id.	Cavarzere	S	—	3
Id.	Chioggia	S	2	—
Id.	S. Annone Venanzio	S	3	—
			129	127

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bologna	Bologna	E	1	—
Napoli	Napoli	E	2	—
Id.	Torre Annanunziata	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			5	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Cianciano	E	2	—
Id.	Ribera	E	1	—
Id.	Sciacca	E	—	3
Avellino	Cervinara	E	—	1
Id.	Montoro Inferiore	E	1	1
Id.	Altavilla Irpina	E	—	1
Imperia	Ceriana	E	1	—
Id.	Diano N.	E	1	—
Id.	Cervo	E	4	1
Id.	Diano S. Pietro	E	1	—
Id.	Diano Castello	E	1	—
Messina	Messina	E	2	1
Napoli	Albanova	E	5	2
Id.	Atella	E	1	—
Id.	Camposano	E	—	1
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	1	2
Id.	Marigliano	E	2	1
Id.	Napoli	E	28	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Pollena T.	S	—	1
Id.	Pomigliano	S	1	—
Id.	S. Paolo B.	S	1	—
Id.	Torre Annunziata	S	1	—
Id.	Trentola	S	1	1
Palermo	Bagheria	E	7	—
Id.	Belmonte	E	2	1
Id.	Ficarazzi	E	2	2
Id.	Palermo	E	3	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Maiori	E	1	—
Id.	Montecorvino Rov.	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Marsala	E	2	—
Id.	Trapani	E	1	—
			80	20

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agro Pontino	Cisterna Can.	Ca	2	—
Alessandria	Casale Monferrato	Ca	1	—
Ancona	Jesi	Ca	—	1

Segue: *Rabbia.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Avellino	Zungoli	Ca	—	1
Id.	Cassano Irpino	S	—	1
Bari	Barletta	E	—	1
Id.	Giovinazzo	Ca	—	1
Id.	Turi	Ca	—	1
Catanzaro	Cortale	Ca	1	—
Id.	Nicotera	E	—	1
Id.	Tiriolo	Ca	1	—
Forlì	S. Arcangelo di R.	Ca	—	1
Imperia	Diano Marino	E	1	—
Modena	Campogalliano	C	—	1
Napoli	Mondragone	C	—	1
Id.	Napoli	C	—	11
Perugia	Bastia	C	—	2
Pesaro	Pesaro	C	—	1
Ragusa	Ragusa	C	—	2
Id.	Vittoria	C	—	1
Rieti	Rieti	C	—	1
Roma	Anzio	C	—	1
Siena	S. Gimignano	Ca	—	1
Siracusa	Floridia	Ca	—	1
			5	32

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bolzano	Villandro	E	—	1
Campobasso	Civitanova	E	2	—
Foggia	Lucera	O	—	1
Matera	Accettura	E	1	—
Id.	Oliveto Lucano	E	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Trevi	O	—	1
Potenza	Lagonegro	E	1	—
Rieti	Borbona	O	1	—
Id.	Collalto	O	1	—
Id.	Orvinio	O	1	—
Roma	Governatorato	O	2	—
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			16	3

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catania	Linguaglossa	O	1	—

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Sassoferrato	B	—	5
Id.	Ostravetero	B	—	1
Belluno	Alano	B	1	—
Id.	Danla	B	1	—
Id.	Lozzo	B	1	—
Bologna	Calderara	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Crespellano	B	2	
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Monteveglio	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	1	
Catanzaro	Crotone	O	—	1

Segue: *Aborto epizootico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cremona	Cappella Picena	B	1	—
Id.	Cella Dati	B	—	1
Id.	Cinghia de' Botti	B	—	1
Id.	Cremona	B	—	4
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Firenze	Vicchio	B	1	—
Livorno	Suvereto	B	—	1
Mantova	Asola	B	1	—
Id.	Felonica	B	2	—
Id.	Gonzaga	B	1	—
Id.	Marmirolo	B	—	2
Id.	Poggiorusco	B	5	—
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Carpi	B	15	3
Id.	Castelnuovo	B	1	1
Id.	Castelvetro	B	—	2
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Modena	B	9	—
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Ravarino	B	1	2
Id.	S. Prospero	B	—	2
Id.	Soliera	B	3	2
Novara	Nibbiola	B	1	—
Padova	Correzzola	B	—	2
Id.	Rubbiano	B	—	1
Reggio Emilia	Reggiolo	B	—	1
Roma	Governatorato	B	19	—
Siena	Sinalunga	B	—	1
Trento	Fondo	B	3	—
Id.	Ossana	B	—	1
Id.	Peio	B	—	1
Id.	Lomaso	B	1	—
Trevso	Motta Livenza	B	1	—
Venezia	Campagnia L.	B	1	—
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzera	B	4	—
Id.	Cona	B	8	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Vicenza	Roana	B	—	1
Viterbo	Caprarola	B	1	—
			97	38

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Belvedere Ostrense	B	—	1
Ascoli	Monturano	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Andria	B	—	1
Id.	Corato	B	2	—
Id.	Ruvo	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	2	—
Id.	Trani	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	1
Frosinone	Cassino	B	—	1
Macerata	Matelica	B	—	1
Padova	Este	B	—	2
Palermo	Palermo	B	—	1
Treviso	Gaiarine	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Vicenza	Bassano	B	—	1
Id.	Rosà	B	—	1
Id.	Tezze	B	—	1
			5	16

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Padova	Abano	B	1	1

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cremona	Rivarolo del Re	E	2	—
Sassari	Nulvi	E	6	3
			8	3

Difterite aviaria.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Favara	P	1	—
Firenze	Firenze	P	1	1
Livorno	Rosignano	P	3	—
Lucca	Forte dei Marmi	P	1	2
Id.	Pietrasanta	P	2	4
Id.	Seravezza	P	1	3
Parma	Collecchio	P	—	1
Pesaro	Colbordolo	P	—	2
Id.	Urbino	P	—	3
Salerno	Battipaglia	P	—	3
			9	19

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Bolzano	Ponte all'Isarco	P	1	—
Campobasso	Campobasso	P	—	1
Catania	Maletto	P	—	10
Catanzaro	Decollatura	P	2	—
Cremona	Azzanello	P	—	13
Cremona	Casalmorano	P	—	11
Id.	Genivolta	P	—	17
Matera	Montalbano Jonio	P	1	—
Padova	Anguillara	P	—	1
Id.	Camposampiero	P	1	—
Id.	Curtarolo	P	—	1
Id.	Este	P	1	—
Id.	Mestrino	P	1	—
Id.	Piombino Dese	P	—	1
Id.	S. Giorgio Pertiche	P	3	3
Id.	S. Gustina Colle	P	2	1
Id.	S. Pietro in Gù	P	1	—
Parma	Collecchio	P	2	2
Potenza	Balvano	P	2	—
Id.	S. Angelo Le Fratte	P	—	7
Ravenna	Bagnara	P	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	P	6	2
Rovigo	Bosaro	P	3	—
Id.	Loreo	P	1	1
Id.	Papozze	P	—	1
Id.	Porto Viro	P	6	—
Id.	Taglio di Po	P	4	—
Venezia	Caorle	P	—	1
Id.	Mira	P	1	—
Vicenza	Barbarano	P	—	2
Id.	Vicenza	P	—	1
			39	77

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	33	59	76
Carbonchio sintomatico	7	7	10
Afta epizootica	6	7	14
Mal rossino dei suini	32	80	151
Peste e setticemia dei suini	35	83	256
Morva	2	4	5
Farcino criptococcico	8	38	100
Rabbia	17	24	37
Rogna	9	15	19
Aborto epizootico	21	66	135
Tubercolosi bovina	10	18	21
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Influenza del cavallo	2	2	11
Difterite aviaria	7	7	28
Colera dei polli	15	32	116

B. *bovina*; Buf. *bufalina*; O. *ovina*; Cap. *caprina*; S. *suina*; E. *equina*; P. *pollame*. Can. *canina*; Fl. *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(38)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica della Val di Paglia superiore nelle provincie di Siena, Viterbo, Grosseto e Terni.

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1935-XIII, n. 8008, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica della Val di Paglia superiore, nelle provincie di Siena, Viterbo, Grosseto e Terni, affidandosi la gestione straordinaria dell'ente al principe Paolo Boncompagni Ludovisi.

(129)

MINISTERO DELLE COLONIE

Avviso-diffida.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

(130)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 17 dicembre 1934-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Attilio Atzeni, console onorario del Belgio a Cagliari.

(131)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società in nome collettivo Cooperativa agricola di Cerami (Enna), non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(137)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito in legge il 4 giugno 1931, n. 698, la Società cooperativa edilizia S. Saba, con sede in Roma, costituita con rogito notaio Mencarelli in data 24 gennaio 1929, registrata nella cancelleria del Tribunale ai nn. 164 di soc. 301 fascicolo, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(138)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1883, la Società anonima cooperativa di produzione e consumo « Combattenti » con sede in Ferla, non avendo per oltre due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(139)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a due posti di vice ispettore nel ruolo dei posti ispettivi per la vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Ritenuto che nel ruolo dei posti ispettivi per la vigilanva sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, istituito con R. decreto 26 dicembre 1926, n. 2110, sono attualmente vacanti i due posti di vice ispettore;

Visto l'art. 71 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Determina:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a due posti di vice ispettore nel ruolo dei posti ispettivi per la vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (grado VIII).

Il concorso per titoli sarà integrato con prove dirette ad accertare il grado di cultura, e di preparazione specifica dei candidati.

Tali prove consisteranno nello svolgimento di un tema scritto e in una conversazione orale vertenti sui servizi dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Sono ammessi al concorso gli impiegati di grado IX appartenenti al ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza che si trovino, ai termini del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle portate dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, nelle condizioni di poter essere nominati al grado superiore.

Art. 2.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire, per via gerarchica, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nel *Bollettino Ufficiale* del personale del Ministero delle finanze e dovranno essere corredate dello stato matricolare e di una relazione motivata del capo dell'ufficio sulle qualità dei servizi prestati dal candidato nonchè dei titoli che il candidato riterrà di esibire.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione costituita, da un funzionario della carriera amministrativa centrale finanziaria di grado non inferiore al V, quale presidente, e da due funzionari della carriera amministrativa centrale finanziaria di grado non inferiore al VI, in qualità di membri, e assistita, per le funzioni di segretario, da un impiegato della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al IX

Art. 4.

In base alle risultanze degli atti della Commissione sarà approvata la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sui reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, che debbono essere presentati non oltre il termine di 15 giorni della pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(149)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 18 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° novembre 1934 che bandisce il concorso per esami per la nomina di 18 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Decreta:

Il termine, di cui al 1° comma dell'art. 7 della notificazione di concorso in data 1° novembre 1934, per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso per la nomina di 18 tenenti medici nel Corpo sanitario militare marittimo, è prorogato fino a tutto il 15 febbraio 1935.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(151)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.